



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

XII LEGISLATURA

**SEGNALAZIONE DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI
PREVISTI DALLE LEGGI APPROVATE DAL CONSIGLIO REGIONALE**

LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2024 N. 18

Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale

N. 10 - 2024

Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla realizzazione, le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative.

L'obiettivo della segnalazione è offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili per la successiva verifica dell'attuazione delle leggi.

Pubblicazione a cura

dell'Area assistenza tecnico legislativa, monitoraggio e attuazione delle leggi, adempimenti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea

Redazione Paola Carra

☎ 06.6593.2388 ✉ pcarra@regione.lazio.it

LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2024 N. 18

Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 28 novembre 2024 n. 96 - s.o. n. 2, è entrata in vigore il 29 novembre 2024

ADEMPIMENTO PREVISTO LR 18/2024	SOGGETTO ATTUATORE	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
ART. 4 provvedere alla costituzione dell'Albo regionale delle cooperative sociali ¹	struttura regionale competente in materia di politiche sociali	non indicata	non indicata
istituire un'apposita sezione dedicata alla cooperazione sociale nel portale istituzionale della Regione, anche ai fini della pubblicazione e della consultazione dell'Albo	struttura regionale competente in materia di politiche sociali	non indicata	non indicata

ADEMPIMENTO PREVISTO LR 18/2024	SOGGETTO ATTUATORE	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
ART. 5 stipulare convenzione con la CCIAA di Roma ove sono stabiliti criteri, modalità e relativi oneri finanziari per la gestione dell'Albo	la Regione	non indicata	non indicata
stabilire: <ul style="list-style-type: none"> • le modalità e le procedure per l'iscrizione all'Albo, la cancellazione dallo stesso e la relativa revisione • le modalità di verifica del possesso dei requisiti delle cooperative sociali e dei loro consorzi 	Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali sentita la Consulta regionale per la cooperazione sociale	deliberazione	entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (27 febbraio 2025)

¹ si tratta dell'Albo nel quale possono iscriversi: le cooperative che gestiscono, in particolare, servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari nonché di formazione professionale e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo (sezione A); le cooperative che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate nei settori industriali, commerciali, di servizi, agricoli e artigianali (sezione B); i consorzi costituiti come società cooperative (sezione C).

ADEMPIMENTO PREVISTO LR 18/2024	SOGGETTO ATTUATORE	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
<ul style="list-style-type: none"> • le modalità di realizzazione di un costante monitoraggio dei dati relativi alle cooperative sociali iscritte all'Albo • le forme e le modalità per assicurare pubblicità e trasparenza agli atti e ai procedimenti relativi alla gestione dell'Albo 	d'intesa con la CCIAA di Roma		

ADEMPIMENTO PREVISTO LR 18/2024	SOGGETTO ATTUATORE	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
<p>ART. 10 determinare l'importo del contributo da concedere alle associazioni regionali maggiormente rappresentative della cooperazione sociale aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo facenti parte della Consulta regionale sulla cooperazione sociale per attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ comunicazione, informazione, promozione e supporto delle iniziative regionali sulla cooperazione sociale ✓ per eventuale supporto alla gestione dell'Albo ✓ per attività di sostegno finalizzata allo sviluppo di nuove imprese cooperative sociali 	<p>Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali</p> <p>a valere sui fondi di cui all'articolo 17 e comunque in misura complessiva non superiore al 10 % delle somme ivi stanziare</p>	deliberazione	cadenza annuale
determinare i criteri per l'erogazione e la rendicontazione del contributo annuale	Direttrice/Direttore regionale competente in materia di inclusione sociale	provvedimento	non indicata

ADEMPIMENTO PREVISTO LR 18/2024	SOGGETTO ATTUATORE	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
<p>ART. 11 adottare linee guida per disciplinare, sulla base di appositi schemi di convenzione, i rapporti tra le cooperative sociali e la regione, le società controllate dalla regione, gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati, le aziende pubbliche di servizi alla persona, gli enti e aziende del servizio sanitario regionale relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la gestione dei servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari, nonché di formazione professionale e servizi finalizzati all’inserimento lavorativo • la fornitura dei beni e servizi di cui all’articolo 5, commi 1 e 4, della l. 381/1991 	<p>Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali</p> <p>previo parere della commissione consiliare permanente competente</p> <p>sentita la Consulta regionale sulla cooperazione sociale</p>	<p>deliberazione</p>	<p>entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge (28 maggio 2025)</p>

ADEMPIMENTO PREVISTO LR 18/2024	SOGGETTO ATTUATORE	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
<p>ART. 12 costituire la Consulta regionale sulla cooperazione sociale²</p>	<p>Presidente della Regione</p>	<p>decreto</p>	<p>non indicata</p>

ADEMPIMENTO PREVISTO LR 18/2024	SOGGETTO ATTUATORE	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
<p>ART. 13 definire i termini e le modalità per la stipula, nonché il relativo schema tipo, delle convenzioni che consentano, ai datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzione con</p>	<p>Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro</p>	<p>deliberazione</p>	<p>entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge (27 febbraio 2025)</p>

² la Consulta è istituita dalla legge regionale presso l’assessorato regionale competente in materia di politiche sociali per favorire il raccordo tra le politiche regionali e il ruolo svolto dalla cooperazione sociale in materia socio-sanitaria, socio-assistenziale, socio-educativa, educativa, di formazione professionale e di integrazione e inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio.

ADEMPIMENTO PREVISTO LR 18/2024	SOGGETTO ATTUATORE	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
sede legale e operativa nella Regione Lazio, di attivare tirocini extracurricolari di durata annuale da svolgere nel territorio regionale non direttamente presso la propria sede, ma presso altro datore di lavoro nel ruolo di soggetto ospitante	di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di inclusione sociale sentiti i competenti servizi di collocamento mirato		

ADEMPIMENTO PREVISTO LR 18/2024	SOGGETTO ATTUATORE	TIPOLOGIA DI ATTO	SCADENZA
<p>ART. 16 CLAUSOLA VALUTATIVA</p> <p>presentare una relazione che fornisce le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ una descrizione generale sullo stato di attuazione della legge ➤ un quadro descrittivo della tipologia, del numero, dell'andamento e dell'evoluzione degli interventi e delle azioni realizzati nei singoli ambiti, anche in termini di qualità degli stessi ➤ le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi e le misure adottati per farvi fronte 	<p>Giunta regionale anche avvalendosi del supporto della Consulta</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali alla commissione consiliare competente</p>	decisione	<p>decorso 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge (29 novembre 2025)</p> <p>successivamente con cadenza biennale</p>
<p>CLAUSOLA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI</p> <p>presentare con cadenza annuale, una relazione che illustri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) gli obiettivi programmati per l'attuazione degli interventi; b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per l'attuazione degli interventi; c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle risorse finanziarie impiegate. 	<p>Giunta regionale sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia</p> <p>in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>alla commissione consiliare competente in materia di bilancio</p>	decisione	annualmente